

SCHEDA 02

PREVENZIONE, PROTEZIONE, PERICOLO E RISCHIO

2.1 Il concetto di Prevenzione e Protezione

E' definita **prevenzione** qualsiasi azione tesa ad evitare il verificarsi di un evento indesiderato.

Nel caso specifico, che riguarda la salute degli operatori, significa ridurre e/o eliminare la probabilità del verificarsi di una malattia, di un infortunio oppure di una condizione di disagio.

E' definita **protezione** qualsiasi azione tesa a contenere i danni causati da un possibile incidente.

2.2 Le misure generali di tutela

Le misure di prevenzione e protezione sono alla base del sistema di tutela previsto dalle norme sulla sicurezza del lavoro e segnatamente dal D.Lgs. 81/08 (**art. 15**).

Esse comprendono azioni, strumenti, procedure atte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori a partire dalla possibilità di eliminare le sorgenti di rischio, alla progettazione di ambienti di lavoro sicuri sino alla fornitura ai lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

2.3 Il concetto di Pericolo e Rischio

Si definisce **pericolo** la proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Si definisce **rischio** la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Il rischio si può esprimere quale prodotto tra la frequenza probabile di un evento dannoso (incidente, infortunio, malattia professionale) e la sua entità o gravità esprimibile (lesioni, morte, danni materiali).

Più precisamente:

$$R = P \times D$$

dove:

R: rischio di evento dannoso

P: probabilità che si verifichi un evento dannoso

D: entità del danno che deriva dall'evento

2.4 La valutazione del Rischio

La valutazione dei rischi è uno studio, effettuato dal Datore di Lavoro, dei rischi lavorativi inerenti l'attività condotta presso il luogo di lavoro, al fine di stabilire se e come adottare specifiche azioni di miglioramento delle condizioni lavorative.

Le fasi della valutazione dei rischi sono:

1. individuazione delle fonti potenziali di rischio presenti in tutte le fasi lavorative
2. individuazione dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente alle fonti di rischio individuate
3. stima del rischio di esposizione dei lavoratori
4. progettazione e programmazione degli interventi migliorativi necessari per ridurre il livello di rischio
5. redazione di un documento contenente una relazione sui precedenti punti.

2.5 Infortuni e malattie professionali

Si definisce **infortunio un evento violento e imprevisto occorso durante il lavoro che determina un danno al lavoratore o ne provoca la morte.**

I fattori influenzanti l'evento indesiderato possono essere **comportamentali** (la maggior parte), causati da inidoneità, inattitudine, imperizia o disattenzione o **tecnici**, causati da difetti, guasti strutturali, impiantistici o su attrezzature di lavoro.

La **malattia professionale** è una degenerazione dell'organismo umano che insorge gradualmente a causa dell'esposizione prolungata a determinati fattori di rischio e che determina, nel soggetto, una progressiva riduzione delle capacità lavorative e vitali.

È caratterizzata da un lento e progressivo deterioramento della salute del lavoratore dovuto ad agenti patogeni di natura chimica, fisica o biologica, che sono presenti nell'ambiente di lavoro e che dipendono dall'organizzazione del lavoro o dalla condizione degli ambienti stessi.

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, disciplinata dal *D.P.R. 1124 del 30/6/65* e da successivi provvedimenti è obbligatoria per le attività e le persone espressamente stabilite ed è gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni (INAIL).

L'onere dell'assicurazione è a totale carico del Datore di Lavoro; i premi variano in ragione della maggiore o minore gravità del rischio.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio da cui è derivata la morte o un'inabilità al lavoro, assoluta o parziale o un'inabilità temporanea che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni, comprese le malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al *D.P.R. 482 del 9/6/75* e *s.m.i.*.